

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2007, n. 945.

Legge 289/2002 art. 68 comma 4. Interventi a sostegno delle aziende che partecipano al Piano Regionale di Selezione Genetica per la resistenza alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) negli ovini.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002 n.1 ;

VISTO il Regolamento 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L 147 del 31 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione il controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modificazioni;

CONSIDERATO che il Regolamento 999/2001 prevede che in ogni singolo Stato Membro sia effettuata una sorveglianza nei confronti della Scrapie;

VISTA la Legge 388/2000 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" che all'art. 129 stabilisce le modalità per l'attivazione degli interventi per le emergenze nel settore agricolo e zootecnico;

VISTA la Legge 289/2002 art. 68, comma 4 che dopo la lettera a) dell'art. 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, inserisce: "a-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;"

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole n. 10324 del 01 dicembre 2003 è stata ripartita la somma di € 2.500.000,00 ai sensi dell'art. 68 comma 4 della legge 289/2002 e che con il medesimo Decreto è stato disposto l'impegno e la contestuale liquidazione della quota parte alla Regione Lazio pari ad € 329.937,23;

VISTA la Decisione 2002/1003/CE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L 349 del 24 dicembre 2002 che fissa i requisiti minimi per uno studio dei genotipi della proteina prionica delle razze ovine;

VISTO il Regolamento (CE) 1915/2003 della Commissione che modifica il Regolamento 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L 283 del 31 ottobre 2003 per quanto concerne l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini e di embrioni vivi;

CONSIDERATO che il Regolamento (CE) 1915/2003 che modifica il Regolamento (CE) 999/2001 prevede, in caso di conferma di un focolaio di scrapie, la possibilità di ricorrere all'abbattimento selettivo degli ovini sulla base della verifica delle caratteristiche genetiche connesse alla resistenza o non alla malattia;

VISTA la Decisione della Commissione 848/2003 CE del 28 novembre 2003, che approva e finanzia i piani presentati dai diversi stati membri per la sorveglianza e l'eradicazione della scrapie;

CONSIDERATO che il Reg. (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87-88 del Trattato agli Aiuti di Stato a favore delle Piccole e Medie Imprese attive nella produzione di prodotti agricoli recante modifica al Reg. (CE) n. 70/2001 pubblicato nella GUCE del 16/12/2006, all'art. 10 prevede la possibilità di concedere aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l'eradicazione di epizootie nell'ambito di programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia a livello comunitario, nazionale e regionale e che tali aiuti sono compatibili con il mercato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato;

RITENUTO, pertanto, che l'introduzione di arieti geneticamente resistenti alla scrapie possa rappresentare l'unica misura di prevenzione contro la malattia;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 29 gennaio 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 del 11 febbraio 1997 concernente "Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali";

VISTO il Decreto del Ministro della sanità del 8 aprile 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 1999 recante "Norme per la profilassi della scrapie";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 898/2004 che istituisce il Piano Regionale di Selezione Genetica per la Resistenza alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) negli ovini;

CONSIDERATO che l'attività di sorveglianza per la scrapie ha rilevato la presenza di tale malattia in diversi greggi del territorio nazionale e regionale;

PRESO ATTO delle maggiori garanzie per la salute del consumatore, che sono assicurate da prodotti provenienti da greggi geneticamente resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

CONSIDERATO che la predetta DGR 898/2004, tra l'altro, sottolinea la necessità di creare, in ambito regionale, allevamenti in grado di soddisfare la domanda di capi geneticamente resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il ripopolamento delle aziende ovine colpite da tale malattia;

CONSIDERATO che in relazione a quanto sopra previsto dalla richiamata deliberazione, occorre altresì, garantire la costituzione di greggi geneticamente resistenti alla "scrapie" mediante la sostituzione progressiva dei montoni con genotipo ad elevata suscettibilità con altri geneticamente resistenti anche nelle aziende non colpite dalla predetta tipologia di malattia;

CONSIDERATO che per incrementare la prevalenza dell'allele ARR nelle greggi di ovini è necessario coinvolgere nel Piano di Selezione Genetica per la Resistenza alle EST di cui alla DGR 898/04 oltre che le aziende iscritte ai Libri Genealogici e quelle ad elevato merito genetico anche i greggi commerciali;

RITENUTO che per favorire la costituzione di greggi resistenti alla citata EST, occorre incentivare l'acquisto degli arieti resistenti in sostituzione di quelli che verranno abbattuti in quanto di scarso valore genetico per il fattore resistenza alla scrapie;

CONSIDERATO che in relazione a quanto sopra indicato occorre stabilire le modalità per l'accesso agli aiuti ed i requisiti che dovranno possedere i centri di selezione presso i quali potranno essere acquistati gli arieti resistenti alla EST;

CONSIDERATO che nella riunione del 30/07/2007 avente per oggetto "Iniziative a sostegno della filiera della pastorizia" si sono analizzati, congiuntamente con le parti sociali, oltre che i problemi legati alla produzione, trasformazione e commercializzazione, anche quelli legati all'aspetto sanitario delle greggi ed in particolare quello relativo alla prevenzione delle EST proponendo un incentivo all'acquisto di arieti geneticamente resistenti;

CONSIDERATO, pertanto, esperita la procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità:

D E L I B E R A

Le premesse che s'intendono formalmente richiamate, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- Di approvare - al fine di favorire la diffusione dell'allele ARR, a cui è legata la resistenza genetica degli ovini alla malattia denominata scrapie - un intervento di incentivazione che prevede la concessione di contributi nella misura massima del 40% del costo di arieti genotipizzati ed aventi le caratteristiche idonee a garantire il progresso genetico del gregge alle aziende che già aderiscono o aderiranno al "Piano di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini", tali contributi graveranno sul capitolo B12118 Es. Fin. 2007.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio